

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FALCE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 21/02/2019

FATTO

La parte ricorrente, con riguardo a un contratto di leasing stipulato con l'intermediario convenuto, lamenta "*anomalie*" circa le condizioni economiche applicate al rapporto, nonché l'assenza di "*comunicazioni ufficiali*" sull'aumento dei tassi; contesta, inoltre, la mancanza di buona fede dell'intermediario che non attuava un accordo a saldo e stralcio. Viene, pertanto, formulata la seguente domanda: "*1) i tassi e le condizioni applicate sono pervase da anomalie (periodi superiori al TSU) e mancanza di comunicazioni ufficiali sull'aumento dei tassi? 2) corrisponde a diligenza e buona fede trattare con la s.r.l. in liquidazione un saldo e stralcio al 50% e poi non attuarlo?*".

L'intermediario, nelle controdeduzioni, eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancanza del preventivo reclamo e per genericità delle contestazioni. Nel merito, premesso che sia il tasso corrispettivo che quello moratorio erano al di sotto del tasso soglia, riferisce che la cliente, posta in liquidazione in data 27/06/2017, manifestava, nondimeno, l'interesse a riscattare in via anticipata l'immobile locato, chiedendo di effettuare il conteggio dell'importo dovuto; proponeva quindi di riscattare l'immobile per il 50% della somma di cui al predetto conteggio, proposta ritenuta inaccettabile. Precisa, pertanto, che nessuna trattativa si era svolta sul punto; rileva, inoltre, che nessun diritto al riscatto era contrattualmente previsto. Ciò premesso, chiede di dichiararsi il ricorso inammissibile; in subordine, di rigettarlo.

DIRITTO

Il Collegio è tenuto preliminarmente ad esaminare le questioni pregiudiziali sollevate dalla parte resistente. L'intermediario contesta, in primo luogo, la mancata presentazione di un preventivo reclamo, posto che l'atto allegato come tale dalla parte ricorrente proviene da soggetto privo di procura. L'eccezione non appare fondata in quanto il reclamo, pur costituendo una condizione di procedibilità del ricorso dinanzi all'ABF, non è un atto della procedura assimilabile ad un atto giudiziale, ma esclusivamente un atto *"con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo"*. Nel caso di specie, il cliente è chiaramente identificabile, mentre non è applicabile al reclamo il disposto di cui all'art. 83 c.p.c. per la procura alle liti ai fini dell'esercizio del diritto di azione dinanzi al giudice ordinario (in tal senso, Collegio di Milano decisione n.7465/18). Neppure l'eccezione di inammissibilità del ricorso per la genericità delle contestazioni può essere accolta, dal momento che dai due quesiti formulati dalla parte ricorrente si ricava che la stessa lamenta: usura (*"periodi superiori al TSU"*); variazione unilaterale dei tassi in assenza di preventiva comunicazione; mancata attuazione di un accordo a saldo e stralcio.

Nel merito, con riguardo alla prima doglianza, premesso che la cliente non specifica se la contestazione inerisce all'usura genetica o sopravvenuta (posto che nel ricorso e nel reclamo riferisce di *"periodi superiori al TSU"*), quanto all'ipotesi di usura genetica, si rileva che entrambi i tassi pattuiti - corrispettivo (3,95%) e moratorio (Euribor 3M + 6 punti) - risultavano inferiori al tasso soglia vigente alla data di stipulazione del contratto (10,23% per leasing oltre € 50.000,00; fonte: Banca d'Italia); relativamente all'usura sopravvenuta, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento (n. 7440/1918), la quale, recependo la sentenza n. 24675/2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ne ha negato la configurabilità. Non si ravvisa, pertanto, alcun profilo di carattere usurario del contratto in esame.

Anche la lamentata variazione unilaterale dei tassi senza una preventiva comunicazione appare infondata, in assenza di indicazioni circa i periodi contabili interessati dalla variazione asseritamente illegittima dei tassi, nonché in mancanza di documentazione a suo sostegno.

Quanto alla contestazione in ordine alla mancata *"attuazione"* di un accordo a saldo e stralcio, pur a fronte delle trattative intercorse tra le parti, si constata come nel reclamo tale rilievo non fosse stato formulato, limitandosi la cliente ad accennare alla mancata conclusione dell'accordo, senza esporre i profili di responsabilità da ascrivere all'intermediario. La richiesta, sul punto, deve essere pertanto dichiarata inammissibile, in base alla disciplina che regola il procedimento ABF (*"il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo"*, come da Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari di Banca d'Italia, sez. VI, par. 1). In ogni caso, si rileva ulteriormente come la parte ricorrente non versi in atti documentazione comprovante l'effettiva instaurazione di una trattativa per addivenire a un accordo a saldo e stralcio, né formula una domanda risarcitoria per violazione di un legittimo affidamento maturato rispetto alla conclusione dell'accordo. La corrispondenza allegata dall'intermediario pare confermare, del resto, l'assenza di trattative per la conclusione di un accordo a saldo e stralcio, riferendosi a differenti e precise questioni (in particolare, la cliente chiedeva conteggio per il riscatto anticipato dell'immobile locato: cfr. mail del 27/10/2017, all.20 ctd.; l'intermediario trasmetteva il conteggio richiesto: cfr. mail del 6/12/2017, allegata al ricorso, e all.21 ctd; la cliente

replicava con un'offerta di pagamento del 50% del credito vantato dall'intermediario: cfr. mail del 18/12/2017, all.22 ctd.; l'intermediario rifiutava tale proposta: all.18 ctd.).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA